

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

## LVI.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche (2342);	
GOTELLI ANGELA ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale (2709).	591
PRESIDENTE . . . . .	593, 594, 596, 598, 599, 600 601, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618
BUTTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	593, 595, 596, 597, 600 601, 602, 604, 605, 607, 610, 613, 615, 616
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	595, 596, 597, 598 599, 600, 601, 604, 605, 607, 610 611, 612, 613, 616, 618
BORELLINI GINA . . . . .	596, 597, 600, 603 604, 606, 608
CHIAROLANZA . . . . .	596, 605, 606, 607
GOTELLI ANGELA . . . . .	596, 597, 600, 602, 603 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 614, 616
BETTOLI . . . . .	597, 601, 605, 606, 607
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	598, 606 607, 613
MINELLA MOLINARI ANGIOLA . . . . .	603, 609 613, 616
MAGLIETTA . . . . .	607, 611, 612, 613
QUINTIERI . . . . .	608, 611

Discussione delle proposte di legge Minella Molinari Angiola ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche. (2342); Gotelli Angela ed altri: Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale. (2709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle due proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Minella Molinari Angiola, Borellini Gina, De Lauro Matera Anna, Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche » (2342); e di iniziativa degli onorevoli Gotelli Angela, Bontade Margherita, Conci Elisabetta, Cocco Maria, Dal Canton Maria Pia, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale » (2709).

Il Relatore, onorevole Buttè, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUTTÈ, *Relatore*. Si è già ampiamente discusso in sede referente su queste due proposte di legge tanto attese dalle ostetriche; e, ormai, non vi sono più perplessità, per cui siamo tutti d'accordo nel chiederne una rapida approvazione.

La seduta comincia alle 9.45.

GITTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1962

Non svolgerò, quindi, alcuna relazione, perché il problema è conosciuto nei minimi particolari da tutti i commissari e mi limiterò ad illustrare le modifiche proposte quando il Presidente darà lettura dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato predisposto dal Relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico ».

Non essendovi emendamenti, od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio nazionale;
- 3°) il Comitato direttivo;
- 4°) il Comitato esecutivo;
- 5°) il Collegio dei sindaci ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il presidente è eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:

1°) eleggere tra le iscritte all'Ente quattordici rappresentanti, di cui dodici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

2°) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3°) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;

4°) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5°) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6°) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7°) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda

convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte o frazione superiore ai cinquanta all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto ».

BUTTE, *Relatore*. Nel nuovo testo si propone di aggiungere alle parole « per ogni cento iscritte », le parole: « o frazione superiore ai cinquanta », poiché l'esperienza insegna che la composizione di vari collegi è molte volte inferiore ai cento membri.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Il Governo non ritiene giusto, per la natura dell'Ente, attribuire una maggior capacità di voto in base a questa nuova formula. È comunque soltanto una riserva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 del quale do nuovamente lettura:

« Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte o frazione superiore ai cinquanta all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1° dell'articolo 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'ENPAO ed è formato dalle due votanti più anziane presenti alla apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quattordici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni le iscritte all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide entro 60 giorni e quindi provvede subito alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo ».

BUTTE, *Relatore*. Per quanto concerne questo articolo, faccio osservare che, ai sensi delle disposizioni vigenti, il seggio è costituito da funzionari del Ministero, mentre, invece, ogni seggio elettorale, di qualsiasi tipo, è costituito da elettori. Ecco la ragione della modifica proposta.

CALVI, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il testo proposto dal Relatore facendo osservare, però, che, forse, sarebbe preferibile che a fungere da segretario sia chiamato un notaio.

PRESIDENTE. Potrebbe però accadere, come è accaduto a Milano, che il presidente uscente fosse morto. Sono casi-limite, lo riconosco, ma è giusto che la legge, ogni volta che sorgono delle complicazioni, provveda ad eliminarle.

BORELLINI GINA. In tal caso, funge da presidente il vicepresidente o chi lo sostituisce.

CHIAROLANZA. È effettivamente, in ogni seggio elettorale, il presidente uscente che presiede l'assemblea elettiva. Inoltre, funge da segretario il più giovane componente l'assemblea.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, per evitare incertezze di interpretazioni, propongo di aggiungere, dopo le parole « presidente uscente », le parole « o comunque da chi legalmente lo sostituisce ».

GOTELLI ANGELA. Sono d'accordo. Trovo invece inopportuna la richiesta del Ministero, che propone la sostituzione con un notaio, nella funzione di segretario senza voto, della votante più giovane presente all'apertura del seggio.

CHIAROLANZA. Mi associo all'onorevole Gotelli: sarebbe questa una complicazione inutile.

BORELLINI GINA. Noi riteniamo che la formulazione proposta sia quella valida, che rispecchia anche la prassi seguita in tutti gli altri enti, e che risponde a una esigenza di ordine democratico. Non vedo perché in tutti gli altri organismi può fungere da segretario un membro della categoria, mentre per le ostetriche ci debba essere il notaio oppure il direttore dell'ente. Il direttore dell'ente ha altre funzioni, che non quella di andare a sindacare le elezioni.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non ho particolari simpatie, ma mi dà a pensare il fatto che finora ha funzionato come segretario il direttore. Questo starebbe a dimostrare che si è ritenuto opportuno che in enti come questo, che hanno personalità giuridica, il verbale sia garantito da una persona che ne fa fede. Si è pensato, evidentemente, che il direttore, essendo funzionario di un ente di diritto pubblico, possa rivestire questa veste. Io ritenevo quindi che, dopo aver tolto anche i due rappresentanti del Ministero, si potesse almeno lasciare il direttore; o, non volendo

mettere quest'ultimo, si ricorresse a un notaio.

Comunque, è una riserva che io faccio e null'altro, per il caso che la presenza del direttore o del notaio, che qui è stata abolita, rispondesse invece ad una esigenza di ordine giuridico.

BUTTE, *Relatore*. Accettando questa formula verremmo a significare che le ostetriche sono delle minorate. Tutte le associazioni eleggono da sole i loro rappresentanti, formano i loro seggi, verbalizzano eccetera. Per le ostetriche, invece, ci vorrebbe il notaio! Non vedo il perché.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ripeto che non ho una particolare presa di posizione. La riserva che faccio vale solo nel caso si trattasse di una esigenza giuridica.

PRESIDENTE. E quindi, se non risponde ad una esigenza giuridica la presenza di questo pubblico ufficiale nel seggio, il Governo ritira la proposta.

BUTTE, *Relatore*. Nell'emendamento, al punto dove dice: « Funge da segretario senza voto la votante più giovane », io proporrei di specificare: « senza voto nel seggio », perché si intende che anche la segretaria può votare nel seggio cui è iscritta.

PRESIDENTE. Si dovrebbe inoltre inserire dopo le parole « dal presidente uscente » le altre « o da chi ne fa le veci » oppure « o comunque da chi legalmente lo sostituisce ».

Non è che ci sia una esigenza precisa di aggiungere questo inciso, ma quello dell'impedimento o della mancanza del presidente è un caso che può verificarsi, e ve ne è stato un esempio recente, come ho detto precedentemente.

GOTELLI ANGELA. Io sarei d'accordo con la proposta dell'onorevole relatore, che cioè la segretaria sia senza voto solo per quanto riguarda il seggio, e quindi approvo la specificazione « senza voto nel seggio ». E a questo punto bisogna intendersi bene. Resta dunque stabilito che quando il seggio deve decidere a maggioranza, esso è formato dalla presidente e dalle due votanti più anziane, e quindi da tre persone. Quanto alla segreteria, si chiarisce in tal modo che essa è una votante dell'assemblea, ma non è una votante del seggio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ritiene di poter accettare l'ultimo comma dell'articolo che, a suo avviso, andrebbe soppresso. Meglio sarebbe infatti se il ricorso ve-

nisse diretto agli organi della normale giurisdizione, cioè il Consiglio di Stato o il Capo dello Stato. Perché attribuire al Ministero del lavoro delle funzioni che non gli sono proprie?

Ad ogni modo non sollevo nessuna questione, e, dato che c'era, potremmo anche lasciarlo. Proporrei, però, la soppressione, e resterebbe il diritto al ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Io preferirei quest'ultima soluzione.

BETTOLI. Il ricorso al Consiglio di Stato prende molto tempo. Si può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, purché la procedura per il decreto di nomina non sia subordinata alla sentenza o al parere del Consiglio di Stato.

GOTELLI ANGELA. Nessuna difficoltà che si sopprima la possibilità di ricorso al Ministero, purché rimanga, però, fissa una scadenza entro la quale il Ministero deve provvedere alla emissione del decreto di nomina. A parte il fatto degli eventuali ricorsi, occorre che il Ministero, entro un determinato termine, si decida ad insediare il nuovo consiglio. Vi prego di voler scusare il mio tono di critica, ma proprio quest'anno è accaduto che il Ministero, dopo cinque mesi che il Consiglio ha eletto il Comitato direttivo, non si decideva ancora a insediare col suo decreto di nomina. Non che si sia trattato di cattiva volontà, d'accordo. Sta però il fatto che finché i Ministeri interessati non indicano i loro rappresentanti e il Ministero del lavoro non emette il suo decreto, la vita dell'ente va avanti in modo anormale e non funzionale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il testo non pone termini al Ministero del lavoro, il quale deve attendere invece trenta giorni — entro i quali deve essere fatto il reclamo — per emettere i decreti. Circa il ricorso, il concederlo nei confronti del Ministero non esclude il diritto di ricorrere anche al Consiglio di Stato: ciò che comporterebbe un lungo iter.

BETTOLI. Non ritiene, onorevole Gotelli, che sia preferibile togliere il ricorso, imponendo soltanto una data entro la quale il Ministero deve provvedere alla emissione del decreto di nomina? Mi sembra sia questa la soluzione migliore.

BORELLINI GINA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Bettoli.

GOTELLI ANGELA. Non insisto sul ricorso.

BUTTE, *Relatore*. Concordo con quest'ultima proposta e ritengo l'ultimo comma possa essere così formulato:

« Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla emanazione del decreto di nomina del Comitato direttivo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione l'articolo 9.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, così modificato:

« Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'ENPAO, o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretario senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio ».

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi sino al penultimo incluso, per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma, che risulta così formulato:

« Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla emanazione del decreto di nomina del Comitato direttivo ».

(È approvato).

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

« L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1) dell'articolo 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'ENPAO o comunque da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per

la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde alla votante medesima a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quattordici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Il Comitato direttivo è così composto:

1°) dalla Presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

2°) dai dodici rappresentanti delle iscritte elette dal Consiglio nazionale;

3°) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4°) dal rappresentante del Ministero della Sanità.

È nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in ca-

rica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti di cui al punto 2°) che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, la presidente, la vicepresidente dell'Ente, la segretaria e 2 membri del Comitato esecutivo ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al quarto comma proporrei la sostituzione del termine rieletti con il termine riconfermati, che è più proprio.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Possono sorgere delle difficoltà concrete di funzionamento, fissando rigidamente la presenza della presidente. Si potrebbe magari dire: la presidente o persona da lei designata. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, per una più corretta formulazione, bisognerà sempre dire il presidente o il segretario, là dove è scritto la presidente o la segretaria. In tale senso provvederemo a correggere di volta in volta.

Circa il quarto comma proporrei di aggiungere alle parole « possono essere rieletti » le parole « o riconfermati », perché alcuni sono rieletti ed altri riconfermati. Mi pare che questo sia anche il pensiero dell'onorevole Sottosegretario.

Pongo in votazione il seguente emendamento: al punto 4°) del primo comma dopo la parola « rieletti » aggiungere le parole « o riconfermati ».

(È approvato).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

« Il Comitato direttivo è composto:

- 1°) dalla Presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;
- 2°) dai dodici rappresentanti delle iscritte elette dal Consiglio nazionale;
- 3°) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 4°) dal rappresentante del Ministero della Sanità.

È nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

I componenti di cui al punto 2°) che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

« Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere sta-

bilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

1°) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2°) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

3°) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4°) decide sui ricorsi delle iscritte avverso le decisioni del Comitato esecutivo, nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso;

5°) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali;

6°) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;

7°) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo propone di aggiungere al punto 5°) le seguenti parole « e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso con la modifica già approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto dalla Presidente, dalla vicepresidente, dalla segretaria e dai 2 membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10.

I rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della Sanità ed il direttore dell'Ente partecipano con il voto consultivo ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo fa osservare che se il rappresentante del Ministero deve stare nel Comitato esecutivo con voto consultivo, tanto vale che non ne faccia proprio parte.

GOTELLI ANGELA. Penso si possa andare incontro al desiderio del Governo. Prima avevano la maggioranza gli estranei alla categoria, ed era veramente assurdo che queste persone, le quali erano impegnate sia per i fondi che versavano sia perché erano le beneficiarie di queste provvidenze, dovevano essere in minoranza quando si decideva. Ora, avendo allargato l'esecutivo, gli estranei non costituiscono più maggioranza, e, quindi, a me pare che accettare la proposta del Governo sia atto di comprensione e di saggezza.

BORELLINI GINA. Faccio osservare che nel successivo articolo 17 si parla del Collegio dei sindaci, e troviamo in esso praticamente un rappresentante dell'Ente e due rappresentanti dei Ministeri. Di conseguenza, il necessario controllo e tutti gli altri compiti degli organi ministeriali possono essere esercitati proprio attraverso il Collegio dei sindaci.

BUTTE', *Relatore*. Ma i sindaci hanno una particolare funzione, mentre qui si influisce proprio sulla direzione dell'Ente.

BORELLINI GINA. C'è il fatto che i precedenti di questo Ente creano molte perplessità al riguardo. È stata praticamente dimostrata una ingerenza pesantissima nei confronti della categoria, ingerenza che oggi si cercava di togliere.

BUTTE', *Relatore*. Siamo d'accordo. Ma non mi pare sia il caso di irrigidirsi su questo punto, e ritengo che si possa accettare la proposta del Governo di dare il voto deliberativo anche ai due rappresentanti dei Ministeri.

GOTELLI ANGELA. Il Governo vuole chiedere il voto deliberativo anche per il direttore dell'Ente ?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. No. La mia richiesta è per il voto deliberativo ai rappresentanti dei due Ministeri.

PRESIDENTE. Allora, ove si accettasse la proposta, questo secondo comma potrebbe

essere così formulato: « Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10 e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo ».

Ritengo che su questo emendamento vi possa essere il consenso di tutta la Commissione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 13, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma, così formulato: « Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo ».

(È approvato).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Comitato sono valide per la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Poiché non vi sono emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).



Do lettura dell'articolo 15:

« Spetta al Comitato esecutivo:

1°) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2°) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3°) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4°) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5°) eseguire gli investimenti delle disponibilità patrimoniali secondo le delibere del Comitato direttivo;

6°) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7°) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa ».

BUTTE, *Relatore*. Il testo proposto si differenzia dal corrispondente articolo della legge vigente soltanto per quanto concerne il punto 5°).

Alla base della modifica proposta è una certa sfiducia della categoria nei confronti dell'esecutivo, per un certo malcontento diffuso a causa di investimenti realizzati, sembra, non nel modo più idoneo. Comunque, non insisto su questo emendamento e, se la Commissione lo desidera, posso ritirarlo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La modifica al punto 5°) dell'articolo 15 non è, nella formulazione proposta, accettabile. Pertanto, o si lascia invariata la formulazione del punto 5°) della legge vigente, o si sopprime tale norma, attribuendo al Comitato direttivo addirittura il potere di deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili.

BETTOLI. Propongo formalmente di accogliere il punto 5°) proposto dal relatore e che al punto 5°) dell'articolo 12, già votato, si aggiunga, al termine, l'espressione « e sugli impieghi dei capitali disponibili secondo criteri generali ».

PRESIDENTE. A me pare che la esecuzione degli investimenti sia un atto formale, e que-

sto spetta al direttore che va dal notaio ed esegue le operazioni necessarie. Invece è effettivamente compito del Comitato esecutivo deliberare sugli impieghi dei capitali, come è detto nel testo dell'articolo 15 della legge vigente, che si vorrebbe modificare.

BUTTE, *Relatore*. Dopo matura riflessione, anch'io ritengo che debba rimanere invariato il principio attualmente vigente. La procedura è la seguente: il Comitato direttivo, ad esempio, stabilisce che, invece, di comprare delle case si comprino dei titoli. Entro questi limiti generali il Comitato esecutivo delibera le modalità di impiego e di esecuzione. Pertanto, il punto 5°) dovrebbe essere così formulato:

« 5°) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'art. 15 sino al punto 4°) incluso.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 5°) nel nuovo testo proposto dal Relatore e di cui do nuovamente lettura:

« 5°) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 15.

(È approvato).

L'articolo 15 risulta così formulato:

« Spetta al Comitato esecutivo:

1°) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2°) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3°) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4°) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5°) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6°) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1962

7°) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura :

« La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità, i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura :

« Il collegio dei sindaci è composto :

1°) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2°) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura.

« Il direttore dell'Ente :

a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura :

« Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire undicimila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza.

« Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione ».

BUTTE, *Relatore*. Vorrei ricordare che questo articolo è stato formulato sulla base dell'accordo raggiunto tra i proponenti delle due proposte di legge.

GOTELLI ANGELA. Chiedo la parola per ricordare anche alle colleghe un particolare. Noi, con questa legge, ricostituamo intanto il fondo della previdenza, quella previdenza che

fino adesso non ha mai funzionato, e che ha accumulato notevoli capitali pur avendo destinato gli interessi al fondo di assistenza in questi anni. Nel momento in cui ricostituiamo tutto il fondo previdenza, che sarà anche sostenuto dai fondi delle marche da 500 lire per ogni certificato parto, vorremmo non fosse depauperato troppo il fondo dell'assistenza, che ha un duplice campo, quello dell'assistenza malattia e quello dell'assistenza generica straordinaria in caso di bisogno, come, per esempio, per le vecchie ostetriche che non riscattano più il diritto alla pensione. Si chiede quindi un ulteriore sforzo contributivo alla categoria e cioè, lasciando intatte le seimila lire destinate al fondo di previdenza, portare da tremila a cinquemila lire la parte destinata al fondo dell'assistenza, in modo da incrementare questo fondo. Indubbiamente si chiede un maggior sacrificio. Mi rendo conto che si tratta di una categoria povera e travagliata, ma un maggior sacrificio di duemila lire all'anno non è una cifra insostenibile.

Non vorrei che il fondo di assistenza fronteggiasse meno bene che in passato questa esigenza dell'assistenza malattia e l'esigenza ancora più acuta di una assistenza straordinaria anche di parenti di ostetriche, avendo ritirato noi la proposta di reversibilità della pensione che avevamo fatta prima.

Raccomando quindi di approvare questo piccolo aumento della misura del contributo.

**MINELLA MOLINARI ANGIOLA.** Vorrei ricordare alla onorevole collega che avevamo già discusso questo punto l'altra volta e che mi pare si fosse rimasti d'accordo di procedere a un aumento del fondo di assistenza, ma un aumento minimo iniziale. Avevamo proposto che si aumentasse di mille lire soltanto, per ora, e lo avevamo proposto sulla base di una documentazione. Ero convinta che ci fosse stato un accordo reciproco, nel senso che noi non avremmo insistito sulla questione dell'età pensionabile e della reversibilità purché si fosse diminuita la misura di questo aumento. Non ho con me i dati che ho portato a conoscenza della Commissione nella precedente seduta, perché non immaginavo che la questione sarebbe stata risolta. Comunque vorrei far osservare che la spesa dell'assistenza è minima, come dimostrano i dati di quest'anno ultimo, nel corso del quale si è spesa circa la metà di quei 60 milioni che già oggi attualmente entrano nel fondo col contributo di tremila lire. Siamo d'accordo sulla opportunità che l'assistenza sanitaria venga allargata, ma non esageriamo sulla questione dell'assistenza straordinaria, perché il fatto

di passare alla previdenza quei fondi permetterà di rivalutare i versamenti passati e di dare una pensione alle anziane, e questo ridurrà al minimo la necessità di questa assistenza straordinaria. E noi ci auguriamo che si riduca al minimo, perché all'assistenza straordinaria preferiamo l'assistenza legale di diritto. Il punto morale e politico di rottura, che ha creato tutto il disagio, è stato appunto questo convogliamento di fondi che c'è stato fino ad oggi non nel settore di diritto previdenziale, ma nel settore caritativo dell'assistenza, anche un po' arbitraria nella forma in cui viene data.

Sono d'accordo comunque di riconoscere un certo aumento, anche per le prospettive future, ma sarei del parere di ridurlo al minimo possibile.

Noi proporremmo quindi di aumentare da novemila a diecimila, destinando quattromila lire all'assistenza.

**GOTELLI ANGELA.** Io avevo presentato una mia proposta che prevedeva in casi di estremo bisogno una reversibilità, in quanto trattandosi di donne, logicamente, la reversibilità non è un fatto normale, ma eccezionale, da darsi soltanto nei confronti di un figlio o un marito assolutamente inabili e in condizioni di bisogno. Comunque, ho poi ritirato questa proposta, perché creava delle preoccupazioni al Governo; però l'ho ritirata pensando che a quei casi si potesse almeno provvedere con i fondi dell'assistenza generica. E per poter far questo è necessario incrementare questi fondi di assistenza. Perciò, ho proposto di portare la quota ad essi destinata a 5.000 lire. Ad ogni modo lei accetta le 4.000 lire, io ne propongo 5.000: finiremo certamente per metterci d'accordo su questo. Mi limito a far notare che le cifre dell'assistenza sono molto elastiche, non come quelle della previdenza, che sono cifre rigide, sicure. Non si può dire, quindi, che i fondi dell'assistenza sono già sufficienti, anzi sovrabbondanti. Vi è, poi, da considerare l'estrema grettezza con cui l'ente è stato finora amministrato, e tener presente che, d'ora in poi, ci vorrà un po' più di larghezza e di comprensione. D'accordo sulla non reversibilità, e su questa, come ho detto, anche io ritiro la proposta, perché vorremmo che non fosse toccato d'ora in poi il fondo della previdenza.

Mi rimetto comunque alla maggioranza della Commissione ed al parere del Governo.

**BORELLINI GINA.** Su queste proposte di aumento, la categoria ha espresso il suo parere?

GOTELLI ANGELA. La categoria è senz'altro favorevole.

BORELLINI GINA. In tal caso anche il nostro gruppo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 del quale do nuovamente lettura:

« Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire undicimila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero ritiene, in merito a questo articolo, che il primo comma sia insufficiente a garantire l'osservanza della norma. Tenuto conto dei gravi inconvenienti, segnalati dal collegio sindacale dell'Ente, cui il sistema dà luogo, occorrerebbe trasferire all'Ente la competenza ad emettere i ruoli medesimi sulla base degli elementi desumibili dagli Albi professionali. Nell'articolo si dovrebbe conseguentemente disporre l'obbligo dei collegi provinciali delle ostetriche di trasmettere ogni anno all'Ente l'albo delle iscritte, e di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute, per l'aggiornamento

degli albi medesimi. Al fine di garantire tale adempimento, occorre stabilire che il presidente del collegio provinciale è responsabile personalmente della mancata trasmissione degli albi e delle relative variazioni.

I collegi sindacali spesso non assolvono a questo compito: di qui le varie lamentele.

BUTTE, *Relatore*. Nelle discussioni che fino ad oggi si sono avute su questo argomento, quei collegi che desideravano l'adozione di un altro sistema di regolamentazione minacciavano di non trasmettere gli elenchi. Non mi consta però che questa minaccia sia stata attuata.

PRESIDENTE. Si potrebbero applicare le disposizioni relative alla emissione dei ruoli esattoriali che vigono per i veterinari, in forza delle quali i ruoli suddetti sono emessi a cura dell'Ente in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

GOTELLI ANGELA. È mia convinzione — e credo convinzione generale — che, superato l'attuale momento di disagio e di malcontento, i collegi delle ostetriche saranno quanto mai solleciti a collaborare con l'Ente.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In pratica sono le province che devono trasmettere la copia degli albi all'ente centrale della previdenza. Questo è l'atto che dà la garanzia. L'ente previdenza non fa altro che trasmettere ai ruoli questi nominativi.

BUTTE, *Relatore*. Ma appunto per questo l'Ente non può sapere, di sua scienza, se la provincia di Barletta, tanto per fare un esempio, ha trasmesso l'elenco giusto o meno.

BORELLINI GINA. Ritengo che il controllo dovrebbero farlo i Collegi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Era una garanzia per evitare alcuni inconvenienti verificatisi. Ad ogni modo, se la Commissione non ritiene di accogliere il suggerimento del Governo, io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 del quale do nuovamente lettura.

« I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione. Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal 2° comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e comunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto con diritto di rivalsa nei confronti dei propri datori di lavoro quando si tratti di ostetriche o di medici aventi rapporto di impiego con case di cura private, enti mutualistici ed ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire 500.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri. In questo caso al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comprovante la iscrizione dell'assistita nell'elenco dei poveri ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra sia pleonastico il terzo comma, dove si parla delle ostetriche condotte, convenzionate e libere professioniste, perché già è detto al primo comma che sul certificato, da chiunque rilasciato, deve esservi la marca.

GOTELLI ANGELA. Se permette, c'è pericolo che ci sia un po' di confusione specialmente per quanto riguarda gli enti mutualistici, che hanno un doppio rapporto, con le dipendenti pagate a stipendio fisso e con le ostetriche convenzionate. Se mettiamo chiaramente che per le convenzionate la marca è a loro carico, è naturale che la convenzione debba tenere conto, cosa che, purtroppo, oggi non avviene.

Effettivamente si può, poi, per ragioni di forma, sempre nello stesso comma, sostituire le parole « comunque si verifichi il parto » con le parole « dovunque si verifichi il parto ». E nel comma successivo si può sostituire le parole « ostetriche e medici » con la espressione « personale sanitario ».

CHIAROLANZA. Io non presento in proposito un emendamento esplicito, e non ho nessuna difficoltà che al posto del chiarimento incluso nella legge vi sia una spiegazione interpretativa. Deve risultare chiaro che il

medico con questa legge non è esentato dall'obbligo stabilito dalla legge istitutiva dell'ENPAM per quanto riguarda le loro marche. Altrimenti può capitare che, in base alla dizione proposta, il medico metta la stessa marca dell'ostetrica, per la quale ha più diritto a rivalsa, e si ritenga esentato dal mettere la propria.

BUTTE, *Relatore*. La questione è nei fatti chiarissima: il medico che deve, infatti, applicare la contribuzione « Empam » lo fa sia che si tratti di operazione sia che si tratti di parto. È una prestazione professionale.

CHIAROLANZA. È logico, trattandosi di un certificato medico, che su di esso venga per legge applicata la marca della Previdenza dei medici. Non ho difficoltà a che la stessa cosa avvenga per garantire l'assistenza alle ostetriche; vorrei però che non sorgesse l'equivoco che, applicata la marca da cinquecento lire in favore della mutualità per le ostetriche, il medico si senta esonerato dall'altro obbligo di adempimento nei confronti della mutualità per i medici.

PRESIDENTE. Propongo che sia inserita a verbale l'interpretazione di questo principio secondo quanto affermato dall'onorevole Chiarolanza: per i medici — cioè — che rilasciano i detti certificati, rimane fermo l'obbligo degli adempimenti loro spettanti per la legge sull'« Enpam » circa la previdenza della loro categoria. La presidenza dà atto che questa è l'interpretazione adottata dalla Commissione.

CHIAROLANZA. Accetto la proposta dell'onorevole presidente.

BUTTE, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire, nel primo comma, le parole « o comunque » con le altre « e dovunque » e nel terzo comma, di sopprimere le parole « speciale » e « dell'importo di lire 500 », lasciando la dizione generale « una marca di previdenza ».

BETTOLI. Propongo di sostituire, nell'ultimo comma, la parola « poveri » con l'espressione « aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ». I Comuni stanno aggiornando i regolamenti dell'assistenza sanitaria gratuita, e giustamente, cominciando da quello di Roma, hanno adottato il termine « elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ». Poiché la maggioranza dei comuni ha adottato questa formula, è opportuno che lo faccia oggi anche la Commissione.

PRESIDENTE. Sono favorevole a questa proposta. È opportuno in tal caso modificare l'ultima frase in questo senso: « ... ufficio comunale comprovante la iscrizione in detto elenco ».

BORELLINI GINA. Mentre nel secondo comma si parla di rapporto d'impiego delle ostetriche e dei medici, nel comma successivo si fa riferimento alla convenzione con Enti mutualistici delle libere professioniste e delle ostetriche condotte. Poiché si sa che molte case di cura si servono dell'opera delle ostetriche per l'assistenza al parto in modo forfettario, senza che vi sia un rapporto d'impiego vero e proprio e neanche una convenzione, sorge spontanea la domanda: verificandosi il parto in queste case di cura, come deve essere considerata l'ostetrica?

GOTELLI ANGELA. In tal caso sono libere professioniste, sulle quali grava l'obbligo della marca; salvo il diritto di far ricadere nella loro convenzione questo onere.

BORELLINI GINA. Mi rendo conto che è un po' difficile, perché si tratta di un rapporto precario. È una libera professionista, ma non lo è più in quel caso in quanto va in una casa di cura.

GOTELLI ANGELA. Lo è sempre. È così anche il medico che va ad operare in una casa privata.

BORELLINI GINA. Ho sollevato questa questione, pur rendendomi conto che è una questione che dovrà essere risolta più che altro sul piano sindacale. Sta di fatto che come è formulata la legge, saranno queste le ostetriche che verranno a trovarsi in maggiore difficoltà. A Modena ad esempio le case di cura pagano per l'assistenza 2 mila lire per parto. Se se ne tolgono 500 per la marca, resta ben poco.

BETTOLI. Questo avviene perché purtroppo non esiste un obbligo per le case di cura di pagare il personale sanitario secondo le tabelle professionali.

PRESIDENTE. Questo è un caso, purtroppo generale. E mi rincresce dire che è una cosa gravissima che persiste sotto gli auspici del Ministero del lavoro, per cui si danno in appalto i parti. Si fanno dei veri e propri appalti, perché su quello che spetta al prestatore d'opera la casa trattiene una tangente, questo appunto per poter fare concorrenza, senza naturalmente rimetterci niente di proprio, anzi speculandoci sopra.

BORELLINI GINA. E quindi alle case di cura conviene non assumere a rapporto di impiego normale le ostetriche.

PRESIDENTE. È naturale, perché la casa di cura fa una diaria agli enti previdenziali più bassa di quella degli enti pubblici; e, mentre alle levatrici degli enti pubblici si corrisponde quel tanto fissato per legge, viceversa alle levatrici delle case di cura esse

pagano quello che vogliono. E tutto questo sotto gli auspici del Ministero del lavoro, purtroppo.

CHIAROLANZA. Nell'articolo si parla di medici a rapporto di impiego. Questo è molto importante, perché le case di cura non hanno medici a rapporto di impiego.

BETTOLI. Questo in genere è vero. Ma esistono anche medici con rapporto di impiego. Teniamo conto che la norma deve riguardare tutti i casi.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Chiarolanza.

GOTELLI ANGELA. Anche a me sembra giusta.

CHIAROLANZA. È difficile, comunque, trovare una casa di salute che assuma a rapporto di impiego un medico. Ed allora faremmo una legge non applicabile con quella dizione. Sarebbe opportuno trovarne un'altra diversa.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Si potrebbe mettere: « che prestano la loro opera in case di cura », o qualcosa del genere.

GOTELLI ANGELA. Le case di cura private purtroppo sfuggono ad ogni controllo.

CHIAROLANZA. Il mio è un semplice consiglio.

GOTELLI ANGELA. Io lo trovo molto giusto.

BETTOLI. Il problema è questo. È giusto tenere conto, come indicazione, di quella che è dal punto di vista sindacale la posizione della ostetrica, e il ragionamento si può allargare a tutto il personale sanitario. Però credo che questa distinzione la si debba fare all'atto dell'iscrizione nell'albo del Collegio delle ostetriche, perché di lì deve risultare.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Questo non c'entra. Qui si tratta di impedire le evasioni.

BETTOLI. Ma così noi otteniamo che se la casa di cura non paga, pagherà l'ostetrica, e protesterà in via sindacale.

PRESIDENTE. Hanno un diritto di rivalsa. Potremmo quindi dire: « Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato al parto. Esiste il diritto di rivalsa per quelli che hanno un rapporto di impiego, eccetera ».

BORELLINI GINA. Ma rapporti di impiego non ci sono.

PRESIDENTE. Se non ci sono, non possiamo crearli noi. Mi pare che l'osservazione del professor Chiarolanza che la legge potrebbe diventare inoperante, valga solo per la seconda parte. Ma in questo caso se un medico o una ostetrica si adatta a questo rapporto

senza farsi pagare, noi non possiamo farci nulla.

CHIAROLANZA. Nessuno proibisce al medico di farlo anche gratuitamente. Ma, se deve applicare la marca, deve avere la qualifica di dipendente.

PRESIDENTE. No, sono due cose diverse. Nella prima parte si dice che tutti devono applicare la marca. Nella seconda parte si parla della esistenza di un diritto di rivalsa per i dipendenti di una casa di cura, ai quali è il datore di lavoro che deve rimborsare la marca. Se non sono dipendenti, vale allora soltanto la prima parte.

GOTELLI ANGELA. D'accordo. Si può allora mettere un punto dopo. « assistenza al parto » e continuare: « Hanno diritto di rivalsa nei confronti dei propri datori di lavoro... ».

BUTTE, *Relatore*. Si dovrebbe dire: « nei confronti dei gestori ».

CHIAROLANZA. È logica l'osservazione. Altrimenti si viene a fare una distinzione, e il medico senza rapporto di impiego deve pagare di tasca sua la marca anche quando opera in una casa di cura.

GOTELLI ANGELA. Chiariamo però che il medico non ha nessun obbligo di fare il certificato. Può benissimo non farlo, e lasciarne il compito all'ostetrica. Molte volte lo fa per mettere da parte la povera ostetrica.

BETTOLI. È esatto.

PRESIDENTE. Onorevole Chiarolanza, non vedo come si possa superare questo punto. Se si vuole impedire che nessun evento parto sfugga a questo onere assistenziale, è chiaro che chi assiste deve corrispondere l'onere. È evidente che se il medico presta la sua opera a titolo gratuito compie un atto di generosità, e, in questo caso, aumenterà la sua generosità pagando anche la marca. Se invece, come è logico, lavora per un compenso, allora in questo caso, se è libero professionista, detrae dal compenso ricevuto l'importo della marca, mentre se ha un rapporto di impiego con la casa di cura ha diritto alla rivalsa.

CHIAROLANZA. Il medico il quale rilascia un certificato nella Casa di cura deve apporre la marca; ma deve, nel contempo, avere anche il diritto alla rivalsa, qualunque sia la sua posizione giuridica nei confronti della casa di cura.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non vorrei che, senza specificare nei confronti di chi avviene la rivalsa, si intendesse rivalsa sul cliente.

MAGLIETTA. No, perché la rivalsa si intende sempre nei confronti dei datori di la-

voro. Propongo, comunque, di sostituire il termine « rivalsa » con « rimborso », perché la prima deve essere fatta valere, con le debite forme e modalità, mentre il secondo è automatico.

PRESIDENTE. Sono favorevole a questa proposta.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo fare una riserva molto precisa: quando si parla di rapporto d'impiego, si pongono dei limiti ad esso circoscritti; sopprimendo l'espressione, però, si entra nel campo dei liberi professionisti, campo questo, immenso, che investe non solo i medici, ma anche gli ingegneri, gli avvocati e via dicendo.

La questione il Ministero si riserva di farla anche per quanto riguarda il 2 per cento delle convenzionate. Non voglio anticipare niente. Ma poiché già per questo il Ministero fa queste riserve, qui entriamo nello stesso argomento. Fin quando si parla del rapporto di impiego la cosa è chiara. Ma quando si esce fuori dal rapporto di impiego si entra nel campo della libera professione. E alla libera professione possiamo riconoscere dei diritti, come quello di farsi rimborsare eventuali oneri contributivi. Mi rendo conto che qui si ha una situazione del tutto particolare, perché vi sono dei medici che prestano la loro opera come liberi professionisti e sono costretti a pagare per altri, senza beneficio personale, e quindi non so nemmeno se questa situazione possa essere ammessa in una legge. Noi per garantirci, possiamo sempre garantirci. Ma dobbiamo vedere le conseguenze negli altri campi. È una questione di principio.

GOTELLI ANGELA. Per quel che riguarda le ostetriche il comma successivo chiarisce meglio, parlando delle ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste che devono applicare la marca a loro carico.

BUTTE', *Relatore*. Ma qui in definitiva si tratta di rilasciare un atto e applicarvi una marca. Anche le altre categorie, notai, geometri, architetti, quando rilasciano un atto vi applicano le marche. Se i medici in questo caso non vogliono farlo, non sono obbligati. Basta semplicemente che lascino questo compito alla ostetrica che deve assistere anch'essa al parto. Si tratta, quindi, in questo caso di una specie di mutuo controllo, di richiamo ad un obbligo che non è diretto e personale, ma è riferito all'evento parto.

GOTELLI ANGELA. Io direi di tornare al primo testo. L'unico punto in discussione

è la rivalsa del medico. Se non ha rapporto di lavoro subordinato, il medico che assiste al parto non ha diritto al rimborso. Ebbene, in questo caso non rilasci lui il certificato di assistenza al parto, non essendovi particolarmente tenuto, ma lo faccia fare all'ostetrica, la quale se è convenzionata pagherà lei e se è dipendente avrà diritto al rimborso. L'obiezione fatta dal professor Chiarolanza che non pagherà nessuno, cade quando sia precisato ben chiaramente il primo capoverso. Resta incerto il diritto o meno del medico di avere il rimborso dall'Ente. Ma a noi questo non importa.

BORELLINI GINA. Ma il medico si salva sempre, perché basta che non faccia il certificato. È l'ostetrica che ci rimette. Vi è un numero elevatissimo di ostetriche che lavora per case di cura senza rapporto di impiego.

GOTELLI ANGELA. Ma in questo caso vi è il terzo capoverso che dice che le ostetriche condotte, convenzionate o libere professioniste pagano di tasca loro.

BORELLINI GINA. Ma queste non rientrano in nessuno di questi casi, in quanto vanno a lavorare presso case di cura.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Borellini, ma mi sembra che qui si stia commettendo un grosso errore di giudizio. La libera professione non cambia la sua natura, sia che la si eserciti nell'ambito del proprio studio privato sia che la si eserciti nell'ambito della casa di cura. È sempre libera professione e non possiamo modificare questa configurazione giuridica. Che poi possano esservi degli abusi o degli sfruttamenti, è un altro problema. Non possiamo pretendere di risolverlo in questa sede, perché è un problema che va al di là delle nostre possibilità. Mi sembra che l'onorevole Gotelli abbia ragione: per le libere professioniste vi è il terzo comma.

BORELLINI GINA. Ma perché le case di cura devono sfuggire al rimborso?

PRESIDENTE. Mi pare che qui si vogliono conciliare delle cose che sono inconciliabili. Noi vogliamo che chiunque rilasci il certificato di assistenza al parto contribuisca attraverso questa marca all'ente di previdenza delle ostetriche. E questo è acquisito dalla prima parte dell'articolo, in cui si dice che tale marca è a carico di chiunque, abilitato a farlo, assista al parto. Nella seconda parte invece ci preoccupiamo di sollevare da questo onere coloro che hanno determinate particolari situazioni di carattere giuridico. Le situazioni di carattere giuridico su cui possiamo incidere sono quelle classiche, cioè se

vi è un rapporto di impiego. Ove non vi sia rapporto di impiego, si cade nell'arbitrio, che si svolge però sempre nel campo della libera professione. Altrimenti bisognerebbe fare una legge sui rapporti fra case di cura e medici o ostetriche. Se ci piccassimo di voler risolvere ora questo problema, non ne usciremmo più. L'ostetrica che non ha un rapporto di impiego, è semplicemente una libera professionista che per l'esercizio della sua professione viene ospitata dalla casa di cura che mette a disposizione la sala parto. Che poi ci sia un rapporto di interessi, siamo d'accordo, ma non possiamo identificarlo. Ho già detto che purtroppo si fanno addirittura gli appalti delle appendicemie: ad esempio ci sono dieci appendiciti e al sanitario spetterebbe, poniamo, 7 mila lire per ogni operazione: ebbene le si danno in appalto a chi le fa per 5, 4 o 3 mila, per cui la casa di cura incamera la differenza e con questo può fare una diaria che conviene di più agli istituti di previdenza. Sono problemi anormali, che purtroppo esistono, ma per i quali non possiamo intervenire in questa sede.

GOTELLI ANGELA. Voglio far notare che il punto successivo, sul quale il Ministero del lavoro già punta le sue armi, consiste in questo: l'ente mutualistico che si serve di libere professioniste convenzionate non paga nessun onere, utilizzando quindi un'opera professionale per la quale non ha alcun carico contributivo. Quindi è pacifico che le convenzionate pagano di tasca propria. D'altra parte chi è a compenso fisso mensile come potrebbe pagare per ogni parto? Potrebbe verificarsi il caso che fosse tenuto a pagare, per marche assicurative più di quello che guadagna.

Per chi gode invece, mediante convenzione, di una retribuzione a parto, le cinquecento lire della marca costituiscono un prelievo che su di essa viene effettuato, anche se la retribuzione è insufficiente e misera.

QUINTIERI. A me sembra che il punto fondamentale della questione non sia quello che stiamo dibattendo; occorre infatti innanzitutto stabilire se sia ripetibile o meno l'importo della marca da colei che beneficia della prestazione, ossia dalla partoriente. In analogia a quanto avviene per gli avvocati e i procuratori, per i quali la legge stabilisce la irripetibilità della marca cosiddetta « Cicerone », che è esclusa dalla nota spese, anche in questo caso deve essere stabilito il principio della irripetibilità da parte del cliente.

Ritengo che l'articolo debba esser formulato in questo senso: altrimenti si entra in



una miriade di casi che non possono essere risolti con un solo articolo.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. L'onorevole Borellini Gina ha precedentemente manifestato la sua preoccupazione per una terza categoria, che afferma essere numerosissima: quella delle ostetriche che — senza essere libere professioniste e senza avere un rapporto ufficiale di lavoro — prestano la loro opera nelle case di cura in modo continuativo. La casa di cura può, sì, dire che l'ostetrica in oggetto non è sua dipendente in quanto non ha un contratto di lavoro; non è però giusto che siano soltanto le case di cura, che più sfruttano le loro dipendenti, che non riconoscono neanche come tali, a sfuggire all'obbligo della contribuzione.

Sarebbe, perciò, opportuno inserire nel secondo comma, dopo « i medici e le ostetriche che prestano la loro opera », l'espressione « in modo continuativo », sì da escludere quelle che, invece, sono libere professioniste.

PRESIDENTE. Adottando questa dizione, però, si dovrebbe rimettere il caso all'Ispettorato del lavoro, per accertare la continuità della prestazione e la natura giuridica della prestazione stessa.

Poiché la discussione è stata abbastanza ampia, ritengo che si possa passare alla votazione dell'articolo che avverrà per divisione.

Do lettura del primo comma:

« Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal 2° comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e comunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24 ».

L'onorevole Buttè propone di sostituire le parole « o comunque » con le altre « e dovunque ».

Pongo in votazione il comma sostitutivo dell'onorevole Gotelli con l'emendamento proposto dall'onorevole Buttè.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto, con diritto di rivalsa nei confronti dei propri datori di lavoro quando si tratti di ostetriche o di medici aventi rapporto d'impiego con case di cura private, enti mutualistici ed ospedalieri ».

È nel corso della discussione emersa la opportunità di modificare questo emendamento

sostitutivo del secondo comma nel seguente modo:

« Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporti d'impiego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri ».

Pongo in votazione tale comma sostitutivo.  
(È approvato).

Do lettura del terzo comma:

« Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire 500 ».

Il relatore, onorevole Buttè, propone di sostituire le parole « una speciale marca di previdenza dell'importo di lire 500 » con le parole « la marca di previdenza ».

Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Buttè.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma:

« Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri. In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comprovante la iscrizione dell'assistita nell'elenco dei poveri ».

L'onorevole Bettoli propone di sostituire il termine « poveri » con l'espressione « aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita » e di modificare la frase finale in questo senso: « ... rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione in detto elenco ».

Pongo in votazione il quarto comma aggiuntivo con l'emendamento proposto dall'onorevole Bettoli.

(È approvato).

L'articolo 22 rimane pertanto così formulato:

« Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500

emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto.

Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto di impiego con case di cura private ed enti mutualisti e ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con Enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita. In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione dell'assistita in detto elenco ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« Gli ufficiali di stato civile e gli ufficiali sanitari non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza ».

BUTTE', *Relatore*. A noi sembrava cosa ben fatta chiamare in causa anche la solidarietà dell'ufficiale sanitario. Mi si è fatto notare, però, dai competenti uffici del Ministero che occorrerebbe fare due tipi di marca e che si potrebbero venire a creare altre difficoltà. Per questi motivi, non insisto sulla inclusione degli ufficiali sanitari.

PRESIDENTE. Avendo rinunciato il relatore alle sue proposte l'articolo resta così formulato:

« Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza di parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza ».

Non essendovi, emendamenti od obiezioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24, sul quale non vi sono emendamenti. Ne do lettura:

« Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmessa in *fac-simile* alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche ».

Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25 sul quale non vi sono emendamenti. Ne do lettura:

« Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche ».

Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

« La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3°) i redditi del patrimonio della gestione;

4°) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificamente destinate alla gestione stessa.

Gli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche sono tenuti a versare annualmente all'ENPAO un contributo destinato alla gestione previdenza, nella misura del 2 per cento, calcolato sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

Vi è poi un emendamento aggiuntivo, vale a dire si propone di aggiungere il seguente comma finale:

« Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246 spetta integro alla gestione previdenziale ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Su questa questione del 2 per cento il Ministero è contrario. In merito valgono

tutti i ragionamenti fatti fino adesso nei confronti dei liberi professionisti, che stipulano delle convenzioni e poi sulle loro competenze economiche devono pagarsi la loro previdenza. Inoltre esiste già una convenzione sindacale che riconosce l'uno per cento.

Naturalmente il Ministero si adopererà in senso favorevole per appoggiare gli interessati nel caso che vogliano migliorare questa convenzione, ma allo stato attuale non si sente inserire nella legge questa modifica, anche perché in definitiva potrebbe anche costituire un motivo di impugnazione per la legge stessa.

GOTELLI ANGELA. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario. Qui si vuole in sostanza garantire all'ente di previdenza un afflusso sicuro in forma di percentuale. Però giustamente sostiene il Ministero del lavoro la cosa può essere legittima solo nel caso che si tratti di un prelievo sulle somme corrisposte alle ostetriche, e non un versamento a carico delle mutue. In effetti, imporre alle mutue un contributo all'ente sarebbe formalmente legittimo solo quando si trattasse di un prelievo sulle retribuzioni, altrimenti diventerebbe una imposizione illegittima dal punto di vista giuridico. Però questa percentuale in questo caso non dovrebbe uscire direttamente dalle casse delle mutue, ma dovrebbe essere una percentuale sulle convenzioni.

PRESIDENTE. Io sono d'accordo con lei, onorevole Gotelli, sulla necessità che questi istituti mutualistici debbano comunque adeguarsi ai sistemi previdenziali in atto. È inconcepibile che essi vogliano sfuggire.

GOTELLI ANGELA. Appunto per questo domando al Ministero del lavoro se sia possibile che esista un lavoro per cui non ci sia un accantonamento previdenziale da parte del datore di lavoro.

Io proporrei, allora, per evitare di urtare contro uno scoglio che non riusciremmo a superare, di fare un ordine del giorno perché sia riveduta la convenzione delle ostetriche con le mutue, con l'INAM soprattutto, precisando che, mentre l'ostetrica ha a suo carico anche la marca, le trattative affidate alla dinamica sindacale facciano in modo che il contributo forfettario che l'INAM corrisponde sia adeguato alla realtà di una legge previdenziale definitiva sulla materia.

QUINTIERI. Il comma ha una sua ragione di essere, in quanto stabilisce che gli enti mutualistici devono versare direttamente all'Ente delle ostetriche.

PRESIDENTE. Ma questa è materia contrattuale. Mi pare che si vada contro i principi che hanno sempre presieduto i lavori di questa Commissione, vale a dire che per la materia contrattuale valgono i contratti fra le parti. È nostra norma costante di non trasferire in materia di legge materia che fa parte di contratti sindacali.

QUINTIERI. Ma allo stesso modo come prescriviamo agli ufficiali del comune di fare quei determinati controlli, così possiamo dire agli enti di versare in quel determinato modo.

PRESIDENTE. Stipulando un contratto come prestatore d'opera, fisso il compenso, una percentuale del quale stabilisco venga trattenuta dall'Ente e corrisposta all'istituto previdenziale della categoria.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Quintieri propone in sostanza di stabilire la trattenuta obbligatoria sull'emolumento. È certamente una proposta ragionevole, ma nel caso in oggetto non esiste un rapporto di impiego, per cui il libero professionista è libero di non accettare.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Quintieri si limita a stabilire che la percentuale fissata venga trattenuta sull'emolumento. Già al momento in cui, invece, le ostetriche fecero il loro contratto per le libere prestazioni, ottennero che la mutua, dopo aver trattenuto l'uno per cento, lo passasse all'Ente previdenziale.

La proposta di aumentare dall'uno al due per cento il contributo destinato alla gestione previdenziale, non viene accettata, a nome del Governo, dall'onorevole Sottosegretario: e questo, ritengo, non per una questione di cifre, bensì per una questione di principio. Afferma, però, di potersi fare parte diligente per indurre gli Enti previdenziali a stabilire una norma contrattuale che aumenti la percentuale dall'uno al due per cento.

In altri termini, è questa materia di carattere contrattuale; e la maggioranza della Commissione lavoro ha sempre stabilito che tale materia venga lasciata alla competenza dei sindacati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Aggiungo, come ultima considerazione, che nel caso specifico non si tratta neanche di rapporto di lavoro, bensì di prestazioni di libero professionista, che conserva una sua libertà.

MAGLIETTA. Personalmente, non condivido l'opinione generale di chi sostiene questa esaltazione senza limiti del potere contrattuale dei lavoratori. Non bisogna dimenticare

che in tutto il mondo è corso il sangue di migliaia di morti per conquistare, attraverso le leggi, le otto ore di lavoro.

Comunque, indipendentemente da ciò, onorevole Presidente, debbo farle notare che la sua argomentazione non ci convince per un'altra ragione: nel caso specifico non ci troviamo in tema contrattuale, ma in tema contributivo e previdenziale. E nella materia previdenziale l'elemento di fondo, sostanziale, è la legge, e soltanto questa. Lei potrà obiettare, onorevole Presidente, che ciò si può fare anche con la convenzione, ed io non posso non riconoscere la validità della sua obiezione; però, è necessario mettere bene in risalto il termine « anche »!

Le obbligazioni dell'Ente devono essere fissate dalla legge. Possono anche attraverso la legge essere demandate alle organizzazioni convenzionanti, ma è la legge che deve stabilire la equità del diritto. Mi pare che proprio la materia previdenziale sia una di quelle materie nelle quali anche i sindacati più spavaldi vanno cauti nel contrattare, anche perché le parti sono almeno tre, e qualche volta quattro, ed è ovvio che non è facile raggiungere un risultato.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sono d'accordo con questa posizione, e credo anche tutti gli altri componenti della Commissione, perché questo era uno dei punti su cui eravamo stati unanimi. Adesso vi è una posizione nuova. Credo si possa non insistere nella frase « nella misura del 2 per cento », cioè nella fissazione per legge di una percentuale, e che si possa sostituire quella frase con la seguente: « nella misura da concordarsi attraverso le convenzioni », lasciando quindi libero il potere contrattuale di ogni categoria. Però è bene che questo obbligo delle mutue resti sancito dalla legge, sia pure rimettendosi alle convenzioni per quanto riguarda la misura.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vedo che l'argomento invita alla polemica. Devo precisare che io non ho detto che questo non si possa fare perché ci sono le convenzioni; io ho detto che questo non si può fare, perché il rapporto di dipendenza è un conto e il rapporto di prestazioni di liberi professionisti è un altro. Voglio fare un esempio paradossale, un caso limite: una ostetrica libera professionista fa una convenzione con una mutua per un parto all'anno, di cui intasca il compenso: per questo solo parto all'anno avrebbe diritto alla previdenza e a tutto il resto? Evidentemente questa ostetrica si introdurrebbe in un sistema previdenziale

senza pagare niente e badando ai propri affari privati. D'accordo, è un esempio paradossale, ma serve a indicare che qui il rapporto può essere molto elastico. D'altra parte io non ho detto che non si possa fare perché esistono le convenzioni. Ho detto che esiste già una convenzione, che è propria delle libere prestazioni, e poiché fino adesso noi il principio di obbligare i liberi professionisti non lo abbiamo ancora recepito, non ci sentiamo di riceverlo, così alla buona, in una legge di questo genere. Altrimenti, forse, la legge potrebbe anche essere impugnata dall'ente che si vede addossato un nuovo onere. È una perplessità che io prospetto.

Comunque il parere del Ministero è il seguente: data la prassi che si è usata finora per quanto riguarda i liberi professionisti, che stipulano convenzioni, il Ministero non ritiene di poter accettare l'inserimento di questo comma.

PRESIDENTE. Neanche con la modifica suggerita dalla onorevole Minella Molinari?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Neanche con quella modifica. Comunque mi riservo di riferire al Ministro per avere il suo parere.

GOTELLI ANGELA. Vediamo se si può superare questo punto. Potrebbe forse essere accettabile dal Governo la seguente formulazione:

« Gli enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche sono tenuti a versare annualmente all'ENPAO una percentuale sugli onorari, stabilita contrattualmente per la previdenza ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se mai dovrebbe essere: « stabilita con apposita convenzione fra le parti ».

GOTELLI ANGELA. La novità consisterebbe nel fatto che nelle trattative che si svolgono fra queste professioniste e le mutue viene stabilita una percentuale che automaticamente va al fondo previdenza.

MAGLIETTA. Si dovrebbe dire « nella misura che sarà stabilita dalle convenzioni ». In questo caso sono d'accordo.

GOTELLI ANGELA. La forma migliore la vedremo in seguito.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senza volere con questo minimamente impegnare la Commissione, che è sovrana nelle sue decisioni, io ripeto che mi riservo di sentire l'onorevole Ministro.

**PRESIDENTE.** Esistono dei precedenti al riguardo? Non so se ci conviene insistere su un problema così importante, per introdurre questo nuovo principio, ritardando una legge per cui vi è così grande attesa.

**CINCIARI RODANO MARIA LISA.** Esiste intanto un precedente di fatto, nel senso che questi enti già versano. Se nella legge non recepiamo questa situazione, corriamo il rischio che non versino più e che si rifiutino di rinnovare le convenzioni. Se introduciamo una norma di questo tipo, lasciando impregiudicata la misura e stabilendo solo che è una percentuale sugli onorari, mettiamo in condizioni la categoria di poter rinnovare le convenzioni in una condizione migliore, sulla base cioè di una legge e non più di una semplice situazione di fatto.

Del resto non è la prima volta che votiamo un emendamento che non è approvato dal Governo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore Buttè ha in proposito presentato un ordine del giorno. Ne do lettura:

« La XIII Commissione fa voti che gli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni domiciliari delle ostetriche continuino a versare annualmente all'« Enpaò » il contributo destinato alla gestione previdenziale e ne elevino la percentuale al due per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera ».

Si tratta in sostanza di quanto proposto dall'onorevole Quintieri e successivamente dall'onorevole Maglietta, il quale sostiene la non opportunità di precisare il « quantum » della contribuzione a carico degli enti per conto dei quali prestano la loro attività le ostetriche.

**MAGLIETTA.** Credo che se il dispositivo della legge fosse stato articolato in maniera diversa, questa discussione non avrebbe avuto luogo. Occorreva, infatti, ad evitare equivoci e perplessità, classificare le persone sulla base del modo col quale avviene la prestazione professionale (liberi professionisti o dipendenti).

Il libero professionista può infatti prestare la sua opera in decine di modi diversi, ma il concetto di fondo è unico: l'Ente previdenziale deve ricavare dalla sua attività la corrispondente entrata previdenziale, in qualunque modo avvenga la prestazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maglietta, Ella si riferisce alla libera professione, e come già abbiamo stabilito, le libere professioniste sono tenute ad applicare l'apposita marca. A questa fonte di finanziamento derivante dall'esercizio della libera professione, se ne vuole

aggiungere un'altra, che è già prevista dalle convenzioni vigenti nella misura dell'uno per cento delle retribuzioni pagate alle ostetriche in base alle convenzioni. In altri termini, per le libere professioniste convenzionate, la contribuzione previdenziale è duplice: da una parte l'ammontare della marca da apporre su ogni certificato di assistenza al parto, dall'altra il versamento da parte degli Enti previdenziali di una determinata aliquota percentuale calcolata sull'ammontare degli onorari corrisposti alle ostetriche per le loro prestazioni. Tutto questo però non cambia niente nella loro configurazione giuridica. Sono sempre libere professioniste. Non è che i medici o le ostetriche abbiano un rapporto di impiego con le mutue.

**MAGLIETTA.** Ai fini delle entrate nel fondo ENPAO si verifica, dal punto di vista economico, una strana situazione. La prestazione libera se dovesse essere valutata in sede giudiziale in base alle tariffe medie correnti avrebbe una data valutazione; nella convenzione con la mutua tale prestazione viene invece valutata a una tariffa di gran lunga inferiore. Quindi il contributo percentuale che l'ENPAO riceve attraverso le mutue è inferiore a quello che riceve direttamente dalle libere professioniste. E alle volte questo contributo è duplice, cioè accentrato sulla stessa persona. Di qui la esigenza di un correttivo.

**PRESIDENTE.** No, onorevole Maglietta, perché la libera professionista paga sempre una quota fissa di 500 lire. Qui però capita una strana situazione, per cui quelle libere professioniste che lavorano in base a una convenzione con mutue, guadagnano di meno e pagano di più, cioè le 500 lire più la trattativa percentuale, mentre le libere professioniste che lavorano in proprio guadagnano di più e versano solo 500 lire. Siamo veramente in un campo molto complesso.

**BUTTE, Relatore.** Ad ogni modo l'I.N.A.M. è già addivenuta ad un versamento in base ad una convenzione da essa stipulata. Adesso ci sarà da discutere se può migliorare la misura, ma il fatto già sussiste e non si può tornare indietro.

**PRESIDENTE.** Siamo d'accordo. Si tratta solo di vedere se prescrivere all'I.N.A.M. di dare un uno per cento in più, oppure rinviare la soluzione del problema alla legge sugli enti di previdenza. Ma il problema rimane.

**MINELLA MOLINARI ANGIOLA.** Vogliamo tutti raggiungere l'accordo, ma nel modo migliore possibile. È mia convinzione che questi rapporti fra mutue e convenzionati sono molto sentiti. Questa categoria è molto sfrut-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1962

tata, e ha dovuto accettare delle convenzioni veramente terribili. Fissiamo, dunque, per legge almeno il principio che queste lavoratrici che prestano la loro opera a condizioni così esose, abbiano diritto ad un intervento delle mutue stesse nella loro sistemazione previdenziale.

L'onorevole Sottosegretario ha sentito le nostre argomentazioni, ed anche quelle dell'altra parte che sono molto vicine alle nostre. Egli ha detto che non si sente di assumere una posizione personale e che vuole consultarsi con il Ministro.

Io, personalmente, pur essendo presentatrice ed interessata alla urgenza, sarei favorevole ad attendere la risposta del Ministro.

GOTELLI ANGELA. Io propongo di passare intanto agli articoli successivi, se non vi sono altre riserve del Governo.

PRESIDENTE. Possiamo allora cominciare a votare l'articolo 26 per divisione, lasciando sospeso questo terzo comma.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26.

*(È approvato).*

Lasciando in sospeso il secondo comma, pongo in votazione il comma finale, sul quale non vi sono osservazioni:

« Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale ».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

« I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1°) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiari e in titoli equiparati;

2°) in acquisto di beni immobili;

3°) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4°) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Da lettura dell'articolo 28:

« La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i redditi del patrimonio della gestione;

3°) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 29:

« L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispose gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti alla approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 30:

« Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Corte dei conti ».

BUTTE', *Relatore*. Ritengo che sia opportuno sopprimere le parole « ed alla Corte dei conti », poiché una simile procedura costituirebbe una novità, dal momento che non viene seguita per alcun altro ente previdenziale ed assistenziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 sino alle parole « della previdenza sociale ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « ed alla Corte dei conti ».

(Non sono approvate).

L'articolo 30 rimane pertanto così formulato:

« Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al « Titolo IV - Trattamento di previdenza ».

Do lettura dell'articolo 31:

« Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

« La pensione di vecchiaia si consegue:

1°) al compimento dell'età minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione.

2°) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purché risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19 ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

« All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 33:

« All'onere connesso con l'erogazione della maggiorazione del trattamento previdenziale di cui all'articolo precedente si farà fronte non appena esaurito il contributo straordinario dello Stato con le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 19 della precedente legge.

A tal uopo la somma del contributo complessivo di cui al suddetto articolo 19 potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro in relazione al fabbisogno della gestione prudenziale calcolato in base alla risultanza finanziaria degli esercizi precedenti ».

Questo emendamento ha la sua giustificazione nel timore da parte del Ministero della creazione di un precedente per cui, una volta esauriti i fondi, occorresse continuare

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1962

a pagare le tremila lire mensili, senza una adeguata copertura finanziaria.

GOTELLI ANGELA. C'è però il termine « inizialmente ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo aver accettato la maggiorazione mensile di lire tremila, il Ministero ha però ritenuto opportuno precisare che, esauriti i trecento milioni, si dovrà provvedere con un eventuale aumento dei contributi.

BUTTE', *Relatore*. Non capisco questa preoccupazione da parte del Ministero di voler togliere fin da adesso qualsiasi possibilità a queste lavoratrici di eventuali aiuti futuri.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Mi associo all'onorevole Buttè. Di comune accordo, nella Commissione bilancio, si è aggiunto il termine « inizialmente » per indicare che, una volta esauriti i trecento milioni, termina l'impegno dello Stato. Non è però ora il caso di precludere qualsiasi via ad aiuti futuri.

Non è che lo Stato si sia impegnato a più di 300 milioni. Questo impegno non c'è. E nella legge è anche precisato: inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni. È chiaro che lo Stato non si impegna ad altro che a questi trecento milioni.

PRESIDENTE. Io mi atterrei all'opinione del Ministero del bilancio. Mi permetterei di suggerire che anche il Ministero del lavoro si rimetta a quella opinione, perché più soldi ha e tanto meglio è.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo fare alcune precisazioni, perché altrimenti il mio atteggiamento può sembrare una cattiveria. Il Ministero del lavoro è della convinzione che quei trecento milioni erano *una tantum* per coprire i riscatti. L'onorevole Gotelli ed altri hanno fatto osservare che con quella norma che attribuisce il patrimonio dei contributi versati prima della legge n. 246 alla gestione previdenziale si possono coprire questi rischi. Va bene. Però vi era anche una questione di principio. Il Ministero del lavoro vuole che sia chiaro il principio che il Governo non interviene per i liberi professionisti aumentando le pensioni come fa per gli altri.

GOTELLI ANGELA. Vorrei far notare che questo testo è proprio quello venuto dal Ministero del tesoro.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma è naturale che io il testo lo accetto. Propongo però di fare quella aggiunta, come commi aggiuntivi,

o meglio come articolo nuovo. Comunque, poiché dobbiamo vederci la prossima volta, pregherei di lasciare questo punto in sospeso per discuterne poi.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare alla votazione dell'articolo 33, del quale do nuovamente lettura:

« All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

« La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35, del quale do lettura:

« Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale, attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).



Passiamo all'articolo 36, del quale do lettura:

« Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

« Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1°) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2°) assegni funerari;

3°) assegni di natalità;

4°) assegni per cure termali.

Tutte le iscritte possono richiedere:

a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo IV.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 38:

« Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 39.

« Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo al titolo VI. Disposizioni comuni alle gestioni.

Do lettura dell'articolo 40:

« Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritto salvo quanto l'integrazione disposta dall'articolo 33.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 41:

« Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1°) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2°) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti per il calcolo delle quote di cui al numero 2°) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 42:

« Il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è

approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per la erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al « Titolo VII, disposizioni transitorie e finali ».

Do lettura dell'articolo 43:

« Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'ENPAO dei contributi di lire 1.250 annui disposti dall'assemblea generale dell'ENPAO del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta l'età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda o al numero di anni di contribuzione ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con la modifica proposta praticamente le ostetriche potranno conseguire la pensione senza dover riscattare gli anni di contribuzione mancanti e pertanto l'articolo 43 si può accogliere solo in linea di massima, e nel presupposto che non vengano a mancare le nuove entrate cui si è fatto più volte riferimento nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario, l'articolo 43, del quale do nuovamente lettura.

« Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'« Enpao » dei contributi di lire 1.250 annui disposti dall'assemblea generale dell'« Enpao » del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta la anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta l'età

minima di sessantacinque anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44:

« La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19 ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 45:

« Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 46:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47:

« Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 48:

« L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

---

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1962

---

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a un anno ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 49:

« La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione per chiarire i punti controversi è rimandato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,30.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI